

Circolare 27/2020  
Torino, 11 giugno 2020

## Contributo a fondo perduto: regole in chiaro

Con il Provv. del 10/06/2020 (pubblicato in tarda serata), l'Agenzia delle Entrate ha definito le **procedure operative** per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020 (DL Rilancio). Nello specifico sono stati definiti **contenuto informativo**, **modalità** e **termini di presentazione** dell'istanza per il riconoscimento dell'agevolazione.

### BENEFICIARI

**Destinatari del contributo** a fondo perduto sono:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, commerciale o agricola
- i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo iex art. 28 del DL 18/2020
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
- e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

che:

- in attività alla data di presentazione dell'istanza
- hanno iniziato l'attività in data antecedente il 01/05/2020
- non rientrano tra i soggetti cui spettano alcune delle indennità forfettarie di cui agli art. 27 (professionisti senza cassa) e 38 del DL DL 18/2020.
- con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 5 milioni (per le imprese con periodo d'imposta non solare va fatto riferimento al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'entrata in vigore del DL Rilancio)

**SOGGETTI ESCLUSI**: non accedono al contributo:

- gli enti pubblici
- gli intermediari finanziari, ex art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding di partecipazione e industriali, ecc.)
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti ad una Cassa professionale (D.lgs 509/1994, 10/1196) o meno (iscritti alla Gest. sep. Inps) ed i lavoratori dello spettacolo.

### AMMONTARE CONTRIBUTO

Nel riquadro requisiti dell'istanza, il richiedente deve:

- dichiarare, barrando l'apposita casella, **di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo** (precedentemente indicati)
- determinare, con l'indicazione negli appositi campi, l'ammontare del contributo applicando alla differenza tra **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**, una delle seguenti percentuali:
  - 20%, 15% o 10% in ragione del volume dei ricavi/compensi 2019 (per i soggetti solari) rispettivamente (andrà barrata la rispettiva casella):
    - inferiore a € 400.000
    - superiore a € 400.000 ma inferiore a € 1.000.000
    - superiore a € 1.000.000 ma inferiore a € 5.000.000.

L'ammontare di ricavi/compensi va individuato nelle seguenti caselle delle dichiarazioni presentate:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a

- € 1.000 per le persone fisiche
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

#### SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' POST 31/12/2018

Qualora il soggetto richiedente:

- abbia iniziato l'attività **dopo il 31/12/2018**
- ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19" (31/01/2020), il contributo è determinato come segue:
  - se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 **risulti negativa** (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per 4 cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
  - nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 **risulti positiva o pari a zero**, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

## TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Si prevede che l'istanza per il riconoscimento dell'agevolazione vada presentata:

- dal **15/06/2020 al 13/08/2020**
- dal **25/06/2020 al 24/08/2020**, nel caso in cui il **sogetto richiedente sia un erede** che continua l'attività per conto del sogetto deceduto.

Dopo la presentazione dell'istanza nei termini suddetti:

- ove si riscontrino degli errori
  - è possibile presentare una nuova istanza negli anzidetti termini, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa
  - **l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.** In sostanza, è possibile presentare una istanza "correttiva" nei termini, a condizione che non sia stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente
- è possibile presentare una **rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa**, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La trasmissione dell'istanza (e relativa autocertificazione) andrà effettuata (anche tramite intermediario abilitato con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi"):

- **contributo < €150.000:** tramite i **canali telematici dell'Agazia** delle Entrate **oppure mediante il servizio web** disponibile **nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"** (non è ammesso l'invio cartaceo). Per ogni domanda, il sistema dell'Agazia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al sogetto che ha trasmesso l'istanza;
- **contributo > € 150.000:** **tramite PEC**, allegando l'istanza in formato pdf con apposizione della firma digitale del richiedente.

## ITER DOPO PRESENTAZIONE ISTANZA

Presentata l'istanza:

- è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta:
  - la **presa in carico**, ai fini della successiva elaborazione
  - ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti
- entro **7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico** è rilasciata una seconda ricevuta che attesta:
  - l'**accoglimento** dell'istanza ai fini del pagamento: l'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del sogetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
  - ovvero lo **scarto** dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.